COMUNE DI ALÌ TERME



PROVINCIA DI MESSINA AREA AMMINISTRATIVA

Reg. Gen. Prot. n. 466 /15

DETERMINA N° 211 DEL 23.06.2015

Oggetto: Autorizzazione a contrarre con la Cooperativa Papa Giovanni XXIII per l'affidamento del servizio di trasporto p.h. Luglio-Dicembre 2015.

CIG: ZD01508415.

IL RESPONSABILE

PREMESSO che questa Amministrazione, con Deliberazione n.48 del 16.06.2015 ha disposto di procedere alla prosecuzione del servizio di trasporto p.h. per il periodo: luglio-dicembre 2015;

CONSIDERATO che, pertanto, si rende necessario procedere all'individuazione della Cooperativa a cui affidare il servizio in parola;

VISTO il vigente Regolamento comunale per gli affidamenti in economia di lavoro, forniture e servizi approvato con deliberazione del Consiglio n. 10 del 24.03.2014;

ATTESO che la Cooperativa Papa Giovanni XXIII da S. Teresa di Riva, interpellata per il servizio di cui in oggetto, si è resa disponibile ad effettuare il servizio agli stessi patti e condizioni di cui ai precedenti esercizi finanziari;

VERIFICATO che sul Mepa non è presente il servizio de quo alle stesse condizioni qualitative/quantitative;

CONSIDERATO che la cooperativa su menzionata presenta i requisiti di comprovata esperienza nel settore e di affidabilità avendo già svolto per l'Ente servizi di uguale contenuto;

VISTO il D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii, come recepito nella Regione Siciliana con la L.R. 12/2011, in particolare l'art. 125, comma 11, ai sensi del quale per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

RITENUTO, pertanto, di poter autorizzare il ricorso alla trattativa diretta con la Cooperativa sia per i motivi di cui al punto precedente, sia in quanto le spese del servizio rientrano nei limiti stabiliti dal vigente regolamento comunale;

RILEVATO che:

• l'affidatario prende atto dell'esistenza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. 62 del 16.04.2013, nonché del Codice di comportamento integrativo dell'Ente, approvato con deliberazione di G.M. n. 93 del 30.12.2013, e si impegna ad osservare, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta in esso previsti. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013 può costituire causa di risoluzione del contratto. Il Comune, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto all'affidatario assegnandogli un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o non risultassero accolte, il Comune, fatto salvo il risarcimento dei danni

subiti, procederà alla risoluzione del contratto senza che all'affidatario spetti alcun indennizzo o compenso aggiuntivo. Ai sensi dell'art. 14, comma 2, del citato D.P.R. 62/2013, attestano le parti di non aver concluso contratti di contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione a titolo privato nell'ultimo biennio, nonché attesta il rappresentante dell'Ente di non aver ricevuto da parte dello stesso aggiudicatario altre utilità nell'ultimo biennio;

• ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, il contraente attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei suoi confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTA la Legge n.142/90 e successive modifiche così come recepita con L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art.51, comma 3° della Legge 8/6/90, n° 142, così come modificato dall'art.6 della Legge 15/5/97, n°127, recepito da ultimo nella Regione Siciliana con l'art.2, comma 3° della L.R. del 7/9/98, n° 23;

VISTA la determinazione sindacale n. 3 del 17.03.2015, con la quale sono state attribuite le funzioni gestionali di cui alla sopra citata normativa;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

- 1) Di incaricare la Cooperativa Papa Giovanni XXIII ad effettuare il servizio di trasporto p.h. anziani per il periodo luglio-dicembre 2015, per un importo complessivo di € 2.400,00;
- 2) Di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che:
- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire all'ente quanto segnato in oggetto,
- l'oggetto del contratto è lo svolgimento del servizio trasporto p.h. per il periodo lugliodicembre 2015;
- 3) Di impegnare la somma di € 2.400,00 all'intervento di cui all'attestazione finanziaria allegata;
- 4) Di comunicare l'avvenuto affidamento del servizio alla Cooperativa di cui sopra;
- 5) Di precisare che si procederà alla liquidazione alla Cooperativa su presentazione di regolari fatture al protocollo dell'Ente e previo riscontro di corrispondenza per il servizio effettuato con quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti.
- 6)-Di fare assumere alla presente determinazione il valore di contratto, ad integrazione dell'offerta della Cooperativa come sopra individuata, stabilendo altresì le seguenti clausole essenziali:

La Cooperativa come sopra rappresentata:

• È consapevole che l'effettivo pagamento della liquidazione di quanto pattuito è subordinato all'esito positivo degli accertamenti in ordine al possesso dei requisiti dichiarati e di non avere nulla da pretendere nel caso in cui non si addivenga alla liquidazione per motivi non imputabili alla stazione appaltante;

- assume gli obblighi di "tracciabilità" dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136 e ss.mm.ii.;
- si impegna a comunicare il conto corrente bancario o postale dedicato (anche in via non esclusiva) ai sensi dell'art. 3 - comma 1 - della citata L. 136/2010 e ss.mm.ii. ove il Comune provvederà ad eseguire i pagamenti inerenti il contratto in oggetto, nonché i nominativi delle persone delegate ad operare sul medesimo conto;

La stessa prende atto che:

- il mancato utilizzo per due volte del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nonché le transazioni effettuate senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, costituisce causa di risoluzione del contratto:
- nel caso di "cessione dei crediti", i cessionari sono tenuto ad indicare il CIG nei pagamenti all'appaltatore o contraente o subappaltatori o sub contraenti e gli stessi potranno avvenire soltanto attraverso bonifico bancario o postale sul "conto corrente dedicato";
- si applicano altresì le sanzioni previste all'art. 6 della citata L. 136/2010 e ss.mm.ii.

- di non aver rapporti di impiego con pubbliche amministrazioni;
- di non avere vincoli di parentela o affinità con Amministratori in carica e con il Segretario Comunale nel Comune di Alì Terme;
- di non avere a proprio carico e dei propri conviventi misure di prevenzione né procedimenti per l'applicazione delle stesse (D.Lgs. 159/2011);
- di non avere riportato condanne con sentenze passate in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
- che la posizione del proprio casellario giudiziale risulta nulla;
- di autorizzare l'Ente al trattamento dei propri dati personali e alla loro trasmissione ad altri soggetti o enti ai fini dell'espletamento della prestazione e al pagamento dei compensi nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dal D.Lgs. 196/2003

IL RESPONSABILE DELL'AREA (Dott.ssa Palmina Lombardo)

VISTO, per la regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell'art. 55, comma 5 Legge 142/90, introdotto dall'art. 6, comma 11, Legge 127/97, come recepito dalla L.R. n. 23/98.

\$91282//1 ¹ 24 GIU. 2015

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONÓMICO FINANZIARIA (Rag. Carriaclo Carella)

===			====	===:						====	==
La	presente	determinazione al					Pretorio		on	line	dal
Il re	esponsabil	e									
Alì	Terme, _						IL SEGR	ETARIO C	OM.	LE	
				IL	RESPONS	ABILE					

PREMESSO che